

AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO
DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
- SEZIONE REGIONALE LAZIO -

DELIBERAZIONE n. 65
del 20 maggio 2002

OGGETTO: CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI ROCCA SINIBALDA (RI),
ASCREA (RI), COLLEGIOVE (RI), COLLALTO SABINO (RI), NESPOLO (RI) E
TURANIA (RI).
DETERMINAZIONI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 20 maggio 2002, alle ore 14.00 e seguenti:
nella sede di Via Arenula, 41
regolarmente convocato,
presenti e assenti:

			presente	assente
CALABRESE	Giosuè	Presidente	X	
CAFORIO	Francesco	v. Presidente	X	
D'ANGELI	Dante	Componente	X	
DIACETTI	Enrico	Componente		X
LA PADULA	Benedetto	Componente	X	
MARINI	Adriano	Componente	X	
MICHETTI	Enrico	Componente	X	
TALAMO	Valerio	Componente	X	

Presidente: Giosuè Calabrese

Segretario verbalizzante: dr. M. Teresa Piliéci

- Vista la documentazione trasmessa a questa Sezione Regionale Lazio concernente la Convenzione di Segreteria tra i Comuni di Rocca Sinibalda (RI), Ascrea (RI), Collegiove (RI), Collalto Sabino (RI), Nespolo (RI) e Turania (RI);
- Viste le proprie precedenti deliberazioni n. 56 e n. 60 adottate rispettivamente nelle sedute del 22 marzo u.s. e del 6 maggio u.s.;
- Esaminata la documentazione relativa allo scioglimento delle Convenzioni tra i Comuni di Ascrea-Paganico Sabino (RI) e Collalto Sabino- Nespolo (RI) inviata a seguito dell'adozione da parte di questo Consiglio di Amministrazione delle sopra citate deliberazioni n. 56/2002 e n. 60/2002;
- Riscontrato che non si può procedere alla presa d'atto dello scioglimento delle predette Convenzioni in quanto non risulta documentato il rispetto delle procedure relative al suddetto scioglimento;
- Vista la deliberazione n. 135 adottata dal Consiglio Nazionale di Amministrazione nella seduta del 29 maggio 2002 che al punto 3) del dispositivo testualmente recita: "Di esprimere, come indirizzo, che le convenzioni per l'ufficio di segreteria, disciplinate dall'art.10, D.P.R. 465/97, n. 465, siano stipulate in maniera tale da consentire al segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presiedono al buon e corretto andamento della pubblica amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli enti interessati alla convenzione."
- Vista altresì la deliberazione n. 181/2002 adottata dal Consiglio Nazionale di Amministrazione nella seduta del 4 aprile 2002 che al punto 3) del dispositivo ribadisce che : ".....(omissis).....l'istituto della convenzione, in assenza di una

norma puntuale, non può costituire un mezzo surrettizio di revoca del segretario ma uno strumento volto a garantire, in armonia con le esigenze delle amministrazioni comunali interessate, l'effettivo ed ottimale espletamento delle funzioni da parte del segretario;"

- Ritenuto che, pur nel rispetto della volontà organizzativa espressa dalle Amministrazioni locali, la Convenzione in questione, sia per il numero dei comuni partecipanti (sei) sia per la collocazione geografica degli stessi manca dei requisiti che assicurino la funzionalità e la continuità del servizio di segreteria, non consentendo, quindi, al Segretario Comunale titolare di garantire un corretto servizio di segreteria;
- Considerato altresì che l'art.97 del d.lgs 18 agosto 2000, n.267, prevede espressamente, per province e comuni, l'obbligatorietà della figura segretario, e che, per quanto sopra affermato, una convenzione che interessa complessivamente sei comuni, incidendo sull'effettività della funzione esercitata dal segretario, si presenta elusiva ed in inadempimento della previsione di legge e, quindi, in violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art.97 della Costituzione;
- Ritenuto, pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di non prendere atto della Convenzione tra i Comuni di Rocca Sinibalda, Ascrea, Collegiove, Collalto Sabino, Nespole e Turania (RI);

con il voto contrario del Presidente dr. Giosuè Calabrese e del Consigliere dr. Dante D'Angeli;

con il voto favorevole del Vice Presidente dr. Francesco Caforio, dei Consiglieri dr. Adriano Marini, dr. Enrico Michetti, dr. Valerio Talamo e dr. Benedetto La Padula;

Il Consigliere dr. B. La Padula motiva altresì la propria decisione: "La presa d'atto della costituzione della convenzione proposta dai sei comuni della provincia di Rieti verrebbe a provocare l'effetto, non voluto, né previsto, né considerato dal legislatore: cioè provocherebbe il collocamento in disponibilità di almeno due dei tre Segretari comunali attualmente in servizio nei sei comuni (tre dei quali sono già convenzionati con altri quattro). La costituzione di una convenzione di segreteria tra comuni, alcune delle quali già coperte dai rispettivi titolari, creerebbe una nuova fattispecie di collocamento in disponibilità, non prevista dalla legge. Infatti l'art. 2, comma 2 del D.L. 26 gennaio 1999, n. 8, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 25 marzo 1999, n. 75, interpretando autenticamente l'art. 17, comma 81 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha introdotto un automatismo nella conferma del Segretario titolare nel caso di mancata attivazione della procedura di nomina del nuovo Segretario nei termini stabiliti dall'art. 15, comma 6 del D.P.R. n. 465 del 1997 e, quindi, la stessa disposizione sembra implicitamente confermare l'ipotesi di mancata conferma come esclusiva ai fini del collocamento in disponibilità del Segretario (mentre le ipotesi di revoca si sostanziano in quella contemplata in caso di violazione dei doveri d'ufficio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 71 della legge n. 127 del 1997 – ora art. 100 d. lgs. n. 267 del 2000 – e dell'art. 15, comma 5 del D.P.R. n. 465 del 1997). Il Tribunale di Potenza, con ord. del 20/01/2000 ha ritenuto illegittima la deliberazione consiliare di un comune con il quale veniva autorizzata la stipula con altro comune della Convenzione per l'istituzione dell'ufficio unico di Segreteria Comunale, in quanto la possibilità di revocare il Segretario Comunale sussiste solo per violazione dei doveri d'ufficio, ai sensi della richiamata normativa. Infine, mentre è vero che i singoli comuni convenzionati risparmierebbero una parte della spesa per il pagamento dello stipendio del Segretario, vero è anche che la spesa per il mantenimento dei due Segretari collocati in disponibilità verrebbe semplicemente trasferita per intero sul bilancio dell'Agenzia Nazionale per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali".

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa,

1. di non prendere atto della Convenzione tra i comuni di Rocca Sinibalda, Ascrea, Collegiove, Collalto Sabino, Nespolo, Turania (RI);
2. di dare comunicazione del presente deliberato ai comuni in oggetto indicati;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione all'Agenda Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

IL SEGRETARIO
(Dr. M. Teresa Pilioci)

IL PRESIDENTE
(Dr. Giosuè Calabrese)

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 20 del regolamento per il funzionamento del Consiglio di amministrazione dell'Agenda Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, approvato con deliberazione n. 15/7 del 30 luglio 1998, è stata pubblicata, ai sensi dell'articolo 21 del medesimo regolamento, mediante affissione all'Albo delle pubblicazioni, per otto giorni a far data dal _____

IL SEGRETARIO